

Art. 13.

Misure di sostegno per l'occupazione

1. Al fine di promuovere la stabilità dell'occupazione, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2024, è riconosciuto ai professionisti ed alle imprese, incluse le microimprese e le piccole e medie imprese, aventi un'unità produttiva o che attivino una unità produttiva nel 2024, nel territorio della Regione, un contributo massimo di euro 30.000,00 nel triennio 2024-2026 per ciascun lavoratore contrattualizzato. È altresì riconosciuto, nel triennio 2024-2026, un ulteriore contributo di euro 10.000,00 quando le predette assunzioni o trasformazioni riguardino lavoratori provenienti da imprese aventi sede e operanti esclusivamente fuori dal territorio italiano da almeno 24 mesi o lavoratori di età pari o superiore ai 50 anni o donne a prescindere dall'età anagrafica o lavoratori di età compresa tra i 18 e i 59 anni privi dei requisiti per accedere al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. L'ammontare del contributo annuo non può in ogni caso superare il costo complessivo annuo per ciascun lavoratore. Il contributo è erogato anche in caso di assunzione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modificazioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta anche ai professionisti ed alle imprese che assumono personale proveniente dalle imprese di cui al comma 1 in stato di crisi o di insolvenza negli anni 2021, 2022 e 2023 o situate in area di crisi industriale complessa. Il predetto contributo è concesso altresì per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori licenziati per riduzione di personale da imprese in stato di crisi nei sei mesi precedenti o impiegati in rami di azienda oggetto di cessione da parte delle medesime imprese. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto alle imprese che trasferiscono la propria unità produttiva fuori dal territorio della Regione.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta ai professionisti e alle imprese, incluse le microimprese e le piccole e medie imprese, che non abbiano proceduto nei tre mesi precedenti l'assunzione né procedano nei dodici mesi successivi alla stessa a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Il presente comma non si applica alle imprese di cui al comma 2.

4. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

5. L'accesso agli incentivi di cui al comma 1 e le modalità di erogazione degli stessi sono disciplinati con avviso pubblico emanato dal Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, sentita la competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana. I contributi, de-

COP' NC

terminati nella misura di cui al presente articolo, sono corrisposti limitatamente alle risorse complessive stanziare al comma 6.

6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 (Missione 15, Programma 3).

7. Il beneficio è subordinato, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

8. I contributi di cui al presente articolo, in caso di nuove assunzioni, sono erogati solo se il lavoratore, al momento dell'assunzione, versava da almeno tre mesi in stato di disoccupazione o inoccupazione.

Art. 14.

Disposizioni per il settore della forestazione

1. Per le finalità di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa finanziata con fondi regionali di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni è rideterminata in 197.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 ed è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, la spesa di 198.300 migliaia di euro.

2. Per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 e successive modificazioni, e, in particolare per il noleggio di mezzi aerei pesanti, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni è rideterminata in 15.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 ed è autorizzata la spesa di 16.500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 (Missione 9, Programma 5, capitolo 150574). Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono iscritte negli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 nelle Missioni e Programmi per gli importi di seguito indicati:

a) Missione 16, Programma 1, capitolo 156604, 23.900 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026;

b) Missione 9, Programma 5, capitolo 150514, 6.900 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026;

c) Missione 16, Programma 1, capitolo 155802, 10.500 migliaia per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026;

d) Missione 9, Programma 5, quota parte capitolo 151001 - articolo 2 - 5.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026;

COPIA
NO